

NOTA A TUTTE LE IMPRESE/STUDI
PROFESSIONALI IMPEGNATI
1° Finestra (15 giugno – 31 luglio 2021)
Decreto impegno – DD 413 del 10/05/2022

Oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv 8.i Avviso pubblico per il sostegno alla creazione d’impresa nei comuni ricadenti nell’area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche” - Euro 1.500.000,00” - Impegno a favore di imprese/studi professionali (1° finestra) – DD n. 413 del 10/05/2022.

Con riferimento all’avviso in oggetto, si comunica che con **Decreto dirigenziale n. 413 del 10/05/2022** è stato assunto l’impegno di spesa a favore delle imprese/studi professionali ammesse a finanziamento con DD n. 286 del 11 aprile 2022 “Secondo Scorrimento domande ammissibili a finanziamento graduatoria approvata con DDPF 945/2021 progetti pervenuti dal 15.06.2021 al 31.07.2021 (1° finestra temporale)”.

Il decreto di impegno DD n. 413 del 10/05/2022 è scaricabile al link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/4718

Preso atto che per decreto di ammissione a finanziamento si intende il decreto di impegno delle risorse destinate alle imprese costituite, evidenziando che il progetto finanziato ha la durata di n. **12 mesi**, si comunica che la data di inizio è il 10/05/2022. Si ricorda, inoltre, che la data di **fine del progetto è il 10/05/2023**.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13.1 approvato con Decreto Dirigenziale n. 488/SIM del 03/06/2021, si comunica che il beneficiario in indirizzo dovrà trasmettere, entro 4 mesi dal decreto di impegno (entro il 10/09/2022) salvo richiesta di proroga di ulteriori 30 giorni effettuata nei termini previsti dall’avviso, la richiesta di liquidazione della prima tranche corredata di tutta la documentazione prevista.

Si mette in evidenza che anche in caso di non assunzione di personale, quindi nel caso di non richiesta della seconda tranche, **è comunque obbligatorio inserire in SIFORM2** (gestione progetti/cruscotto/richiesta saldo), a saldo 0, **entro 60 giorni dalla fine del progetto**, la documentazione finale prevista per il **rendiconto finale del progetto** (art. 13.2), ossia la relazione finale di progetto, gli f24 quietanzati del titolare/soci ed eventuale comunicazione di rinuncia della seconda tranche di contributo prevista nel progetto approvato, a pena di **DECADENZA TOTALE del contributo.**

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, la liquidazione della prima tranche o della seconda tranche avverrà previa presentazione da parte dei soggetti di tutta la documentazione prevista rispettivamente nell’art. 13.1 e nell’art. 13.2, da inserire nel SIFORM2 alla voce “gestione progetti/cruscotto/richiesta anticipo” per la I° tranche o “richiesta saldo” per il rendiconto finale.

*Il beneficiario deve **garantire l’esposizione dei loghi del FSE, e dell’Unione Europea e della Regione Marche fuori dalle sedi legali /operative dove ha sede l’attività d’impresa che ha beneficiato del finanziamento (si consiglia di inserire i loghi anche sui vari siti internet o facebook o altro riconducibili all’attività finanziata), i loghi saranno scaricabili al link:***
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/4718

La presente nota e le prossime saranno disponibili nel Siform2 nella sezione gestione progetti/cruscotto/**Documenti Gestore.**

Richiamo Avviso DDPF 488/SIM/2021 a titolo di promemoria

13.1 La liquidazione della prima tranche avverrà previa presentazione da parte dei soggetti richiedenti entro 4 mesi dal decreto di impegno, della seguente documentazione da inserire nel SIFORM2 alla voce "gestione progetti/cruscotto/ richiesta anticipo":

- Richiesta di erogazione del contributo.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'avvenuta costituzione dell'impresa -
- Copia della Visura camerale in cui si **evinca che l'impresa/studio professionale risulti attiva** (ove prevista dalla normativa vigente);
- Copia della documentazione attestante l'apertura della Partita IVA nel caso di liberi professionisti.
- Copia della documentazione relativa alla presentazione della SCL (ove prevista dalla normativa vigente) o dichiarazione del legale rappresentante che per la tipologia di attività la SCL non è dovuta;
- Copia, timbrata e firmata in ogni pagina, del contratto registrato relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato d'uso) dell'immobile sede operativa dell'impresa o autodichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile con allegata visura catastale o piantina della porzione di immobile dedicata all'attività di impresa;
- Documentazione che attesti quanto segue:
 - Ditta individuale, Società di persone o di capitali: iscrizione alla gestione previdenziale INPS Artigiani/Commercianti del titolare;
 - iscrizione alla gestione assicurativa INPS Artigiani/Commercianti del "socio d'opera" per il quale è prevista l'occupazione (almeno l'iscrizione di un socio lavoratore);
 - Studio professionale associato o singolo;
- Liberi professionisti titolari di Partita IVA senza cassa: iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- Liberi professionisti titolari di Partita IVA che per esercitare la propria professione devono necessariamente iscriversi a un Albo o ordine professionale: iscrizione alla Cassa Pensionistica di categoria (es. Inarcassa) (almeno l'iscrizione di un libero professionista)..

E' possibile richiedere, mediante richiesta motivata, una proroga di 30 giorni per la presentazione della documentazione, tale richiesta va inserita in siform nella sezione "documenti richiesti" 30 giorni prima della scadenza dell'invio della documentazione prevista.

L'erogazione della prima tranche del contributo sarà subordinata:

- all'esito del controllo sulla visura camerale, finalizzato a verificare che l'impresa risulti attiva e la rispondenza dell'attività di impresa con la proposta progettuale presentata;
- l'esistenza della sede operativa dedicata;
- all'avvenuta presentazione (ove necessario) della SCL;
- alla verifica dell'avvenuta iscrizione dell'impresa al registro delle imprese, all'INPS e all'INAIL;
- al possesso, da parte dell'impresa, di una partita IVA;
- alla verifica della creazione di almeno un posto di lavoro (che sarà effettuata con modalità analoghe a quelle previste per i controlli propedeutici all'erogazione della seconda tranche).

L'erogazione del contributo è comunque soggetta alla preventiva verifica del DURC (Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa e dei singoli soci in caso di società di persone).

13.2 La liquidazione della seconda tranche a seguito di assunzione avverrà successivamente all'inserimento nel SIFORM2 (gestione progetti/cruscotto/ richiesta saldo), entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, **della seguente documentazione (rendiconto):**

- Richiesta di erogazione del contributo con indicazione dell'importo richiesto.
- **Relazione finale del progetto**, firmata dal legale rappresentante, in cui si possa evincere l'effettiva realizzazione del progetto e la corrispondenza dell'attività creata con il progetto d'impresa presentato, cioè il grado di conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto approvato (risultati finali raggiunti).
- Copia delle comunicazioni UNILAV per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) e/o per le assunzioni a tempo determinato della durata minima di 24 (ventiquattro), nei casi consentiti dalla normativa vigente, o di 12 (dodici) mesi. Si evidenzia che per quanto concerne l'assunzione a tempo indeterminato/determinato, affinché si consideri "posto di lavoro creato", si devono assumere persone in **stato di disoccupazione** a norma del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii., risultante da scheda professionale.
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del legale rappresentante a norma del DPR 445/2000, nella quale siano dichiarati i nominativi del professionista/imprenditore o dei soci e dei dipendenti per i quali vengono versati i contributi e la rispettiva cassa di pertinenza (esclusivamente per i soggetti per cui si beneficia del contributo).
- Copia degli F24 quietanzati attestanti il versamento dei contributi obbligatori INPS effettuati per il titolare di ditta individuale, per i soci

di società per i quali è previsto il versamento dei contributi obbligatori e per i liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti alla Gestione Separata (per i liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti a un Albo o ordine professionale allegare copia dei versamenti effettuati alla rispettiva Cassa Pensionistica di categoria) che hanno beneficiato della "Liquidazione della prima tranche".

- Società di persone o di capitali: iscrizione alla gestione assicurativa INPS Artigiani/Commercianti dei soci per i quali è previsto il versamento dei contributi obbligatori, completa degli F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi fissi INPS.
- Studio professionale associato:
 - Liberi professionisti titolari di Partita IVA senza cassa: iscrizione alla Gestione Separata INPS, completa degli F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi (acconto e saldo);
 - Liberi professionisti titolari di Partita IVA che per esercitare la propria professione devono necessariamente iscriversi a un Albo o ordine professionale: iscrizione alla Cassa Pensionistica di categoria (es. Inarcassa), completa di copia dei versamenti effettuati alla rispettiva Cassa

Nel caso in cui entro 60 giorni dalla conclusione del progetto non venga richiesto il contributo specificato nella domanda di cui all'allegato A2, **la seconda tranche non verrà erogata.**

L'erogazione della seconda tranche di contributo sarà subordinata:

- al computo del numero di soggetti assunti con contratti a tempo indeterminato e determinato attraverso la verifica delle comunicazioni UNILAV;
- alla verifica degli F24 prodotti dalle imprese beneficiarie in sede di chiusura del progetto da cui siano desumibili i contributi INPS versati per i soggetti non dipendenti (titolari di ditta individuale; soci; liberi professionisti) che si chiede vengano computati al fine di quantificare i posti di lavoro creati.

Nel caso di esiti negativi dei controlli effettuati al momento dell'invio del rendiconto di cui sopra, l'impresa non avrà diritto a percepire la liquidazione della seconda tranche.

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/00, la Regione Marche effettua i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di contributo e nei relativi allegati. In caso di controllo a campione, il campione sarà pari al 10% delle domande ammesse a finanziamento.

Durante la realizzazione dei singoli progetti di creazione d'impresa si effettuerà almeno un controllo in presso ciascuna impresa finanziata per verificare la realizzazione del progetto d'impresa e la coerenza dell'attività avviata con il progetto finanziato, nonché il rispetto dei requisiti stabiliti dal singolo Avviso pubblico.

Nel caso di situazioni di emergenza (Covid) e stante quindi l'impossibilità di attendere alla tipologia di controllo in loco in presenza, si applicano le modalità previste dal DDPF n. 59/BIT/2021.

N.B. Anche in caso di non assunzione di personale, è obbligatorio inviare nei termini, entro 60 giorni dalla fine del progetto, **la relazione finale di progetto, a pena di Decadenza totale del contributo.**

L'erogazione del contributo è comunque soggetta alla preventiva verifica del DURC (Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa e dei singoli soci in caso di società di persone).

Art. 14 - Principio della stabilità delle operazioni

L'art. 71 del Reg. UE 1303/2014 prevede il rispetto del principio di stabilità. Pertanto, il contributo concesso deve rimanere attribuito all'operazione (progetto) fino ad almeno 3 anni dal completamento della stessa.

Si considera che le imprese non abbiano rispettato l'obbligo di mantenimento dell'investimento se cessano l'attività produttiva o trasferiscono le proprie sedi operative al di fuori dell'area del programma. In questo caso, qualora la cessazione non sia dovuta a fallimento, la prima tranche del contributo concesso viene recuperata pro-quota.

I posti di lavoro creati devono invece essere mantenuti per almeno 3 anni, nel caso dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, o alla scadenza naturale nel caso dei contratti di lavoro a tempo determinato. In caso contrario, la seconda tranche del contributo concesso viene recuperata pro-quota. In caso di revoca parziale, l'entità del contributo sarà rideterminata in ragione dell'effettiva permanenza in vita dell'impresa e/o dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività.

Il vincolo relativo ai posti di lavoro creati si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui i soggetti originariamente occupati siano stati licenziati per giusta causa, si siano dimessi, abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento o abbiano interrotto il proprio contratto di lavoro per invalidità o malattia e siano però stati sostituiti entro 90 giorni.

Art. 15 - Obblighi dei beneficiari

I beneficiari si obbligano a:

- a) *Aprire una sede operativa specificamente dedicata all'attività imprenditoriale finanziata in uno dei Comuni rientranti nell'Area di Crisi Complessa Piceno – Valle del Tronto – Val Vibrata (di cui all'ALLEGATO B);*
- b) *Presentare il rendiconto e la relazione di fine progetto sul grado di conseguimento degli obiettivi esplicitati a progetto entro 60 giorni dal termine del progetto – termine fissato in 12 mesi (tale periodo decorre dalla data dell'atto di ammissione a finanziamento).*
- c) *Comunicare eventuali variazioni progettuali (non si può effettuare, in alcun caso, una variazione sostanziale del progetto d'impresa che è stato oggetto di valutazione).*
- d) *Informare la Regione dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto finanziato*
- e) *Non superare il limite di cumulo previsto dal regolamento de MINIMIS*
- f) *Evitare il doppio finanziamento, fermo restando la cumulabilità dei contributi, sul costo del lavoro nel caso di richiesta di erogazione della seconda tranche di finanziamento*
- g) *Rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni secondo quanto previsto all'articolo 14 "Principio della stabilità delle operazioni" pertanto le **neo-imprese hanno l'obbligo di rimanere attive almeno 3 anni dalla fine del progetto** che è determinato alla scadenza dei 12 mesi previsti dal progetto;*
- h) *Dimostrare l'eventuale impiego lavorativo di soggetti autonomi (titolari dell'impresa, soci o dei liberi professionisti) esibendo copia dei versamenti dei contributi obbligatori;*
- i) *Rimanere beneficiario, da parte del presentatore della domanda ammessa a finanziamento, del contributo **per tutta la durata del progetto** (12 mesi più eventuale proroga concessa), ossia titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o studio individuale, socio nel caso di società, studio associato o cooperativa*
- j) *Garantire l'invarianza degli elementi che hanno contribuito all'assegnazione dei punteggi in sede di valutazione. Il progetto non decade dal beneficio nel caso in cui la variazione del punteggio permanga per un periodo massimo consentito di 90 giorni oppure nel caso in cui, anche se trascorso tale periodo, l'Amministrazione accerti che la variazione del punteggio non determini la fuoriuscita del progetto dalla graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. Il punteggio assegnato in sede di valutazione non deve comunque scendere, a seguito di eventuali modifiche apportate in itinere al progetto finanziato, al di sotto della soglia minima di 60/100.*
- k) *Inoltre, il beneficiario deve **garantire l'esposizione dei loghi del FSE, e dell'Unione Europea e della Regione Marche fuori dalle sedi legali**, o operative dove ha sede l'attività d'impresa che ha beneficiato del finanziamento, in conformità alla normativa comunitaria vigente. I loghi ufficiali sono scaricabili dal sito: www.regione.marche.it.*

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(LARA CAPONI)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)